

COMUNE DI ITRI

*Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche e per il rilascio della concessione*

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28.12.95)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER IL RILASCIO DELLA
CONCESSIONE.

ART. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono tutti gli spazi e le aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, che li sottragga all'uso generale della collettività.
4. Per "uso comune" si intende il caso in cui vi sia una pluralità di soggetti beneficiari dell'occupazione. In tal caso i soggetti beneficiari possono avvalersi di un rappresentante, ai sensi dell'art. 6, comma 4.
5. Agli effetti del presente regolamento, per "tassa" si intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al citato decreto legislativo n. 507 del 1993.

CAPO I
CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

Art. 2

Concessione di occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee.
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. E' vietato occupare, anche temporaneamente e con qualsiasi mezzo, senza una apposita concessione comunale competente, su richiesta dell'interessato.
 - Non è richiesta la concessione per le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci. Resta salvo quanto previsto dall'art. 11.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale, salvo quanto previsto dal comma 2 ed all'art. 11, sono considerate abusive: Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi alle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero dalla revoca, dalla disdetta anticipata o dall'estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio

e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo indennizzo per provventi, il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti delle spese relative.

5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 3

Domanda di occupazione

Chiunque intende occupare nel territorio comunale, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione. La domanda che può essere inoltrata direttamente ovvero a mezzo di raccomandata postale A/R va presentata alla Amministrazione comunale.

2. La domanda di concessione deve essere presentata in carta legale e contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza settimanale per le quali si richiede l'occupazione, la fascia oraria di occupazione e l'eventuale richiesta di mantenimento sul suolo pubblico, oltre i termini orari concessi, di attrezzature non facilmente rimovibili (fioriere e simili) con funzione di delimitazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

g) se l'occupazione è strumentale all'esercizio di una attività, l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, nonché dell'ente che l'ha rilasciata;

h) l'impegno a sottostare alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed a quelle che sono specificate nell'atto di concessione, nonché a corrispondere le spese di un eventuale sopralluogo e di versare, nei casi previsti, un deposito cauzionale.

3. In caso di più domande di occupazione riguardanti la stessa porzione di suolo o spazio pubblico o lo stesso bene, costituiscono titolo di priorità ai fini dell'esame la data di ricezione ed il numero di protocollo della domanda stessa, completa di tutta la documentazione necessaria per le varie tipologie di occupazione.

Per specifiche tipologie di occupazione possono essere emanate particolari disposizioni dai competenti organi comunali.

4. Nel caso di occupazioni i cui beneficiari sono condomini, l'amministratore del condominio può presentare un'unica domanda.

Art. 4

Istruttoria della domanda

1. Le domande per l'occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e per la definizione delle stesse.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni salvo diverso termine fissato dalle norme che disciplineranno ciascun procedimento. Il termine decorre dalla data di protocollazione della domanda.

3. L'ufficio comunale competente, ricevuta la domanda di concessione provvede all'espletamento dell'istruttoria, consistente nei seguenti adempimenti:

a) verifica della regolarità e completezza della domanda; si considera nulla la domanda nella quale non risultano indicati gli elementi indispensabili all'identificazione del soggetto richiedente e l'oggetto per il quale viene richiesta la concessione.;

b) comunicazione al richiedente ed ai soggetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'avvio del procedimento, dell'ufficio competente e del nominativo del funzionario responsabile;

c) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), qualora risultino errati o mancanti uno o più elementi della domanda, l'ufficio competente invita i soggetti di cui alla precedente lettera b), entro il termine di 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, nelle forme di rito, con R.A.R., ad integrare la documentazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'invito: decorso infruttuosamente tale termine, si intende che il richiedente abbia rinunciato alla domanda.

d) richiesta motivata di tutti gli eventuali ulteriori documenti e dati necessari all'esame della domanda; in tal caso si intende interrotto il decorso dei termini del procedimento fino alla ricezione dei predetti documenti e dati che devono essere forniti nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento dell'invito; decorso infruttuosamente tale termine, si intende che il richiedente abbia rinunciato alla domanda.

e) esame della domanda tenendo conto della normativa vigente e comunque della tutela dei pubblici interessi connessi alla circolazione, all'igiene e sicurezza pubblica, nonché all'estetica e alla tutela del patrimonio culturale e ambientale.

f) acquisizione dei pareri di altri uffici, organi o commissioni comunali, prescritti per ciascun provvedimento. La mancata espressione di parere entro il termine fissato dalle norme che disciplineranno ciascun provvedimento equivale all'espressione di un parere favorevole, fermo restando quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e salute dei cittadini.

Art. 5

Rilascio dell'atto di concessione e suo contenuto

1. L'Amministrazione comunale, valutate le risultanze dell'istruttoria di cui al precedente articolo, rilascia o nega la concessione. Il provvedimento di accoglimento integrale o parziale o di diniego deve essere motivato.

2. Nell'atto di concessione devono essere contenuti:

a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), b), c), d) e) ed f); nel caso di uso comune da parte di condomini, gli elementi identificativi di cui alle predette lettere a) e b) sono sostituiti dall'indicazione del condominio e dal numero di codice fiscale dell'amministratore e di partita IVA del condominio;

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;

c) la durata della concessione, la frequenza settimanale di occupazione, la fascia oraria di occupazione, nonché l'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 2 lettera e);

e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

3. Gli uffici comunali competenti provvedono:

a) alla tenuta di apposito archivio degli atti di concessione, nonché di uno scadenziario delle concessioni, con modalità standardizzate;

b) alla comunicazione al competente servizio tributario per l'applicazione, il controllo ed ai fini dell'esatta applicazione della tassa:

4. E' istituito un archivio informatizzato delle concessioni di occupazione.

Art. 6

Titolare della concessione

1. Tutte le concessioni di occupazione si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. Resta, comunque, a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto della occupazione.

3. Sono in ogni caso nulli la subconcessione e il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo quanto previsto al comma 5.

4. Nel caso di rappresentanza legale o volontaria del concessionario, devono essere tempestivamente comunicate al Comune le generalità del rappresentante. Nel caso di condomini, l'amministratore del condominio li rappresenta, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

5. La nullità di cui al comma 3 non sussiste nei casi di:

a) trasferimento di qualsiasi titolo della titolarità dell'esercizio di una attività commerciale o economica, per le occupazioni già concesse, qualora le stesse rimangano inalterate;

b) trasferimento a qualsiasi titolo del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su un bene immobile munito di passo carrabile o di altra occupazione già concessa, qualora l'occupazione rimanga inalterata.

6. In entrambi i casi di cui al precedente comma deve essere tempestivamente comunicata al Comune la variazione della titolarità della concessione.

7. Nel caso di uso comune dell'occupazione si intendono come titolari della concessione tutti i soggetti beneficiari, ciascuno per la propria quota.

Art. 7 -

Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando il deposito cauzionale di cui all'art. 3, comma 2, lettera h);

b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione.

Art. 8

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

a) tre violazioni, contestate successivamente, delle condizioni previste dall'atto di concessione;

b) il mancato versamento della tassa, dell'eventuale canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

c) la mancata occupazione del suolo pubblico senza giustificato motivo, nel caso di occupazioni permanenti, nei trenta giorni successivi al rilascio della concessione; nel caso di occupazioni temporanee, nei 15 giorni successivi al rilascio della concessione;

d) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare o l'estinzione della persona giuridica, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, lettere a) e b);

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si fa luogo ad alcun rimborso della tassa, né dell'eventuale canone di concessione versato, né di ogni altra somma versata a qualsiasi titolo.

Art. 9

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale della tassa e dell'eventuale canone di concessione corrisposti, senza interessi e con esclusione di ogni altra somma a titolo di indennizzo, risarcimento o altro titolo.

3. Le concessioni del soprassuolo e del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità inerenti ai pubblici servizi.

Art. 10

Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto, o entro il diverso termine indicato dalle norme che disciplineranno ciascun procedimento di concessione, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il titolare della concessione deve presentare domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta. Le norme che disciplineranno ciascun procedimento di concessione, determinano il termine per la presentazione della domanda.

4. Sono motivi di diniego al rinnovo o alla proroga, nonché al subentro ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettere a) e b), e all'accoglimento di qualsiasi nuova domanda di concessione, le cause di decadenza di cui all'art. 8, comma 1, nonché l'essere stato colpito da sanzioni per altri gravi irregolarità nei rapporti con il Comune.

5. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata al Comune con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alle annualità successive a quelle in corso.

6. La disdetta anticipata per le occupazioni permanenti dà luogo al venir meno dell'obbligo di pagamento della tassa e dell'eventuale canone dovuto relativamente alle sole annualità successive a quella in corso al momento della disdetta. Nel caso di disdetta anticipata di occupazioni temporanee il concessionario è tenuto in ogni caso al pagamento della tassa dovuta e dell'eventuale canone.

Art. 11

Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi in cui l'occupazione di suolo pubblico sia dovuta a cause di forza maggiore o quanto occorre provvedere all'esecuzione di lavori che non permettono alcun indugio, è consentita l'occupazione prima di aver presentato la domanda e aver conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. In tali casi deve essere data comunicazione al Comune entro due giorni, e presentata la relativa domanda di concessione in sanatoria.

Art. 12

Canone di concessione

1. Per le occupazioni può essere richiesto il pagamento di un canone di concessione, anche a titolo di corrispettivo per l'utilizzo di opere preesistenti o di beni comunali di uso pubblico o patrimoniale.

2. Le tipologie delle operazioni comportanti il pagamento di canone di concessione sono individuate con atto della Giunta comunale.

3. L'ufficio competente determina l'ammontare del canone di ciascuna concessione. Il canone deve essere versato con le stesse modalità e scadenze previste per il versamento della tassa.

4. Il canone di concessione, qualora dovuto, si aggiunge alle somme dovute a titolo di tassa.

Art. 13
Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione dell'esercizio dell'attività.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario per consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 14
Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere per l'erogazione dei pubblici servizi sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dall'apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare.

CAPO II
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 15
Applicazione della tassa

1. La tassa è applicata dal Comune di ITRI in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente regolamento.

2. L'applicazione della tassa nel caso di occupazioni abusive non sana l'irregolarità delle occupazioni medesime; la tassa si applica in base alla tariffa ordinaria relativa alle occupazioni temporanee maggiorata del 20 per cento.

3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, per le occupazioni temporanee la tassa è applicata in relazione alla durata dell'occupazione, in base alla tariffa giornaliera. Le tariffe della tassa sono allegate al presente regolamento. Per le occupazioni permanenti e temporanee a ciascun anno solare corrispondono obbligazioni tributarie autonome.

Art. 16
Presupposto della tassa

1. Costituiscono presupposto per l'applicazione della tassa le occupazioni di qualsiasi natura, come definite dall'art. 1, commi 2 e 3.

Art. 17
Soggetto attivo e passivo

1. Per le occupazioni realizzate nel territorio comunale, la tassa è dovuta al Comune di ITRI.

2. La tassa è dovuta dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

3. Nei casi di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, ai sensi dell'art. 6, comma 7.

Art. 18
Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza della porzione di suolo o spazio su cui insiste l'occupazione.

2. A tal fine le strade e le altre aree di cui all'art. 1, comma 2, sono classificate in due categorie, in relazione alla rilevanza economica delle stesse.

- 1^ categoria: centro abitato rientrante nel perimetro del P.R.G.;
- 2^ categoria: zone agricole.
3. Per le occupazioni temporanee, la tassa è graduata in rapporto alla durata infrannuale dell'occupazione, con le seguenti misure:
- durata compresa tra 10 e 14 giorni: tariffa ordinaria;
 - durata compresa tra 15 e 30 giorni: tariffa ridotta del 25%;
 - durata superiore a 30 giorni: tariffa ridotta del 50%.
4. Per le occupazioni temporanee del soprasuolo e sottosuolo stradale, la tassa è graduata in rapporto alla durata infrannuale dell'occupazione ai sensi dell'art. 47, comma 5, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.

Art. 19

Commisurazione della tassa rispetto allo spazio

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadri, con arrotondamento al metro quadro superiore.
2. La superficie occupata è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione, anche nel caso di occupazioni soprastanti o sottostanti al suolo; in ogni caso la proiezione al suolo è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica che la contiene.
3. La superficie occupata di cui al precedente comma comprende anche gli spazi o tratti intermedi, che non possono più essere concessi ad altri per l'effetto dell'occupazione in tassazione. Nel caso in cui detti spazi o tratti intermedi non concorrano a commisurare la superficie in tassazione, i singoli tratti occupati sono arrotondati ai sensi del comma 1.
4. Nel caso di copertura di aree pubbliche già occupate, realizzata con tende o simili, la proiezione al suolo dell'eventuale sporgenza della tenda rispetto all'area già occupata è in ogni caso commisurata separatamente.
5. Per le superfici eccedenti i mille metri quadrati, l'eccedenza è in ogni caso calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Le aree adibite a parcheggio date in concessione a soggetti diversi sono tassate secondo la disciplina delle occupazioni permanenti. La tassa è dovuta dal concessionario con riferimento alla superficie complessiva oggetto della concessione, con eventuale cumulo delle superfici relative a siti diversi comprese nella concessione medesima.
7. Per passi carrabili posti a filo del manto stradale, compresi quelli di accesso a fondi rustici, qualora sia stato rilasciato dal Comune apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, la superficie è commisurata a quella risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro, fino ad un massimo di dieci metri quadrati.
8. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti per l'erogazione dei pubblici servizi, la tassa è commisurata alla lunghezza del percorso dell'occupazione espressa in chilometri lineari, arrotondata a chilometro lineare superiore. Si considera come un'unica occupazione quella realizzata con una pluralità di condutture o cavi o altri impianti, anche posti sul suolo o sopra e sotto il medesimo, purché collegati, che seguono un medesimo percorso, indipendentemente dalla superficie occupata dalle medesime attrezzature. Gli allacci alle occupazioni di cui al presente comma sono misurati separatamente, e considerati unitariamente in relazione a ciascuna concessione di occupazione.
9. Per le occupazioni temporanee effettuate ai fini delle occupazioni di cui al comma precedente e realizzate in base ad un'unica concessione, la tassa è commisurata alla superficie complessiva occupata secondo i criteri ordinari.

Art. 20

Commisurazione della tassa rispetto al tempo

1. Per le occupazioni permanenti, la tassa è ragguagliata ad anni solari interi.
2. Per le occupazioni temporanee, la tassa è ragguagliata ai giorni di occupazione ed è inoltre commisurata in rapporto alla durata dell'occupazione nell'arco della giornata, con le seguenti misure:

- a) occupazioni per fasce orarie di durata inferiore o uguale a 8 ore giornaliere: tariffa ridotta del 60 per cento;
 - b) occupazioni per fasce orarie di durata superiore a 8 ore e inferiore o uguale a 12 ore giornaliere: tariffa ridotta del 50 per cento;
 - c) occupazioni di durata superiori a 12 ore giornaliere: tariffa ordinaria.
3. Per le occupazioni temporanee con parcheggi la tassa è commisurata in base alle ore di occupazione.

Art. 21 Esenzioni

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 49 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
 - b) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, nonché le occupazioni con fiori, piante ornamentali e simili realizzate in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose o di eccezionali eventi di interesse pubblico, purché non siano collocate per delimitare spazi di servizio;
 - c) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicaps;
 - d) le occupazioni temporanee realizzate con fioriere e simili, limitatamente al tempo eccedente la fascia oraria autorizzata, a condizione che abbiano funzioni di delimitazione dello spazio e siano collocate in modo tale da consentire, al termine della fascia oraria concessa, il libero godimento dell'area stessa da parte della collettività.

Art. 22 Agevolazioni

1. Oltre alle agevolazioni stabilite dalla legge si applicano le agevolazioni di cui al presente articolo.
2. Salvo quanto previsto al comma 7, le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili con le riduzioni della tariffa ordinaria conseguenti alla graduazione della tassa.
3. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del cinquanta per cento.
4. Per i passi carrabili di ogni tipo, indipendentemente dall'utilizzo, la tariffa ordinaria è ridotta esclusivamente nella misura del 50 per cento prevista dall'art. 44, comma 3, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.
5. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia di durata non superiore a 30 giorni, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%. Per le medesime occupazioni di durata superiore a 30 giorni si applica la riduzione del 25%.
6. Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta del 70%, commisurando la superficie occupata ai sensi dell'art. 19, comma 4.
7. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50%, con esclusione delle riduzioni di cui all'art. 18, comma 5.
8. Per le occupazioni temporanee con parcheggi la tariffa è ridotta del 30%.

Art. 23 Affrancazione della tassa per passi carrabili

1. L'ammontare della somma dovuta quale corrispettivo dell'affrancazione prevista dall'art. 44, comma 11, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 è determinato in base alla tariffa in vigore nell'anno di presentazione della domanda da parte del contribuente.
2. La domanda produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione, purché sia stata versata la somma di cui al comma 1.

3. Qualora successivamente alla affrancazione, vengano apportate variazioni strutturali al passo carrabile affrancato tali da comportare, mediante l'applicazione della tariffa in vigore nell'anno di affrancazione, una maggiore ammontare della tassa, il passo carrabile predetto è considerato nuovo oggetto tassabile. Non si fa luogo in tal caso alla restituzione della somma a suo tempo versata a titolo di affrancazione.

Art. 24

Denuncia, versamento e rimborso della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di qualsiasi tipo il concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione comunale apposita denuncia ai fini dell'applicazione della tassa, nel rispetto dei termini e delle modalità prescritti dalla legge. A tal fine il concessionario può chiedere, per il primo anno, la categoria in cui è classificata l'occupazione, la tariffa applicabile all'occupazione stessa e l'importo complessivamente dovuto. Per gli anni successivi le variazioni dei predetti elementi, derivanti da deliberazioni comunali, non comportano l'obbligo di presentazione di una nuova denuncia e sono adeguatamente pubblicizzate a cura dell'Amministrazione comunale. Resta fermo l'obbligo del concessionario di presentare una nuova denuncia qualora una variazione dell'importo dovuto per la tassa derivi dalla modifica, per qualsiasi causa, di uno o più degli elementi indicati nell'atto di concessione.

2. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con la presentazione del modulo di versamento.

3. Il versamento della tassa è effettuato mediante conto corrente postale intestato al Comune di Tiri, salvo quanto previsto dai commi 6 e 7.

4. Per le occupazioni permanenti, il versamento o il maggior versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione ovvero dalla data in cui si verificano variazioni soggette all'obbligo di nuova denuncia e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso. Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere effettuato entro il mese di gennaio. Per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale, il versamento deve essere effettuato entro lo stesso termine di presentazione della denuncia.

5. Per le occupazioni temporanee il versamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza della concessione.

6. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni, o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione sarà effettuata a termini di legge, mediante convenzione tipo, da approvare con deliberazione della Giunta comunale.

7. Il subentro ai sensi dell'art. 6, comma 5, la modifica, la sospensione e la revoca della concessione da parte del Comune, costituiscono causa di nuovo decorso dei termini previsti dal presente articolo. In caso di decadenza, di estinzione a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, ovvero di disdetta dell'occupazione, gli obblighi di denuncia e versamento devono essere assolti entro cinque giorni.

8. Al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti provvede il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di rimborso, qualora il diniego non sia stato motivato per iscritto al richiedente.

CAPO III SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 25

Sanzioni amministrative e tributarie

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica la soprattassa pari al 100 per cento della tassa dovuta in base alla tariffa ordinaria per le occupazioni temporanee in vigore nel periodo dell'occupazione. Non si fa luogo ad alcuna graduazione o riduzione della tassa. Nel caso in cui la durata dell'occupazione in relazione alla quale è stata commessa la violazione non risulti da fatti certi, si presume che l'occupazione, alla data dell'avviso di accertamento, sia in atto da trenta giorni.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta la soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta, determinata ai sensi del comma precedente.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza, le soprattasse di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

5. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 26
Contenzioso

1. Avverso agli atti di rettifica o di accertamento del Comune è ammesso ricorso in primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, ed in appello alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, nei modi e nei termini previsti dal Decreto legislativo 31/12/1992, n. 526.

Art. 27
Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.